


COMUNE DI ARDEA
(Prov. di Roma)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Verbale n.36 del 13 dicembre 2016

PARERE

Oggetto: Proposta n.5 del Servizio Gestione del Personale del 06/12/2016 avente per oggetto:
"Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno del personale
2016/2018;

Il giorno 13 dicembre 2016 si è riunito il Collegio dei Revisori nelle seguenti persone:

- Dr. Biasini Maurizio Presidente
- Rag. Cianfrocca Alberto Componente
- Rag. D'Amico Nicandro Componente

per rilasciare il parere di cui all'oggetto.



ARDEA-2016-0069768
15-12-2016 09:48:39

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016/2018 che confermava fino al 2017 quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28/12/2015 che aggiornava la deliberazione n. 66 del 25/08/2015 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 22/12/2015.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale con la quale si è approvata la nuova dotazione organica, rideterminata ai sensi dell'art 3 comma 129 della legge n. 244/2007;



Visto l'art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 come modificato in sede di conversione dalla legge 11/8/2014 n. 114 il quale testualmente recita:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

Visto l'art 3 comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 come modificato in sede di conversione dalla legge 11/8/2014 n. 114 il quale testualmente recita: Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Visto l'art.3, comma 5-quinquies del D.L. 24 giugno 2014, n.90 introdotto in sede di conversione dalla legge 11/8/2014 n. 114 il quale testualmente recita:

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Visto l'art.3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 il quale testualmente recita:

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Visto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 272 del 22/12/2015 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 del D.L. 66/2014 comma 2 che prevedeva il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo per le Amministrazioni che violano i tempi di pagamento.

Visto che la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) all'art. 1 comma 424 prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le loro risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa, relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Ravvisata la necessità di approvare l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente e soprattutto tenendo in considerazione le cessazioni di personale (in particolare per il prossimo anno) al fine di garantire l'espletamento dei compiti e funzioni dell'Ente;

Constatato che questo Ente:

- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti da consuntivo 2015 pari a 20,11%
- ai fini del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011-2013) il limite di spesa è pari a euro 5.879.588 come da prospetto in atti;
- ha proceduto nell'anno 2015 ad effettuare assunzioni tramite scorrimento di graduatoria Istruttore Tecnico;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 predisposta dal servizio personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spese di personale.

Verificato con la nuova programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;
- il piano occupazionale 2016-2018 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 come modificato dall'art 3 della legge n. 114/2014.



Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 21/5/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2014/2016 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria;

esprime

“parere favorevole”

alla proposta di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 15/12/2016

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Presidente Dr. Biasini Maurizio,

Componente Rag. Cianfrocca Alberto,

Componente Rag. D'Amico Nicandro,